DECRETO-LEGGE,ATTO 27 aprile 2009, n. 150

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'università e della pubblica amministrazione nonchè per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione e per l'efficienza dei trasporti.

(GU n.100 del 4-5-2009 - Suppl. Ordinario n.75)

Vigente al: 25-11-2009

TITOLO I

PROVVEDIMENTI

CAPO I

IL PERSONALE DELLA DOCENZA

Vigori gli articoli 76, 87, 95, 99 e 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

(omissis)

(omissis)

(omissis)

TITOLO II

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 5.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il ciclo della performance delle amministrazioni pubbliche, le modalità delle misurazioni e valutazioni della performance, il sistema di premi e di sanzioni, nonché i doveri di trasparenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei dati, anche mediante forme di partecipazione dei cittadini e delle imprese.

2. Le disposizioni del presente Titolo costituiscono livello essenziale ai sensi della lettera m) della Costituzione e sono applicabili alle amministrazioni pubbliche, alle autorità indipendenti, ivi comprese quelle di garanzia, vigilanza e regolazione, alle società partecipate da pubbliche amministrazioni, alle società partecipate da pubbliche amministrazioni in controllo pubblico, ai consorzi di enti pubblici, alle fondazioni

Art. 14.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

Art. 15.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con cui si verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 16.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 17.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 18.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 19.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 20.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 21.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 22.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 23.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 24.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 25.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 26.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 27.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 28.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 29.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 30.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 31.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 33.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 34.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 35.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 36.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 37.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 38.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 39.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 40.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 41.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 42.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 43.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 44.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 45.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 46.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 47.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 48.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 49.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 50.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 51.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 52.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 53.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 54.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 55.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 56.

Comunicazione per la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance

1. Le amministrazioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi dettati dal presente decreto, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con riferimento alla performance individuale, assicurano, attraverso gli strumenti informatici, la comunicazione, la verificazione, la trasparenza e l'integrità delle performance.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni, con riferimento alla performance individuale, con riferimento alla performance individuale, verificano:

a) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni di ciascuna struttura;

b) le modalità di attuazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 57.

Doveri dei dirigenti

1. Nel documento di valutazione e verificazione della performance individuale, i dirigenti tengono conto delle amministrazioni pubbliche comunicazioni:

a) di ciascuna struttura, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance della struttura, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili;

b) di ciascun ufficio dirigenziale, descrivono l'obiettivo per il miglioramento della performance dell'ufficio, l'indicatore, il target, le risorse, le azioni, i tempi e i responsabili.

dell'amministrazione per l'esercizio e 8 mi per decimi per il triennio successivo, nonchè 1 milione di euro annui a decorrere dal 2009 per la sola spesa del medesimo triennio, nonchè 1 milione di euro annui a decorrere dal 2009 per la sola spesa del medesimo triennio per l'attuazione del protocollo di intesa per la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'amministrazione della giustizia e per assicurare la continuità dei procedimenti di prevenzione e di protezione. (Tariffa DM)

CAPO II

Pesca

Art. 20.

Misure per la pesca

---

1. Il decreto per produzione di materie e di professionalità' nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 11, lettera a, del decreto legislativo 4 marzo 2004, n. 102 ed articolo 14, lett. a, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, ed ai programmi ambientali, di cui all'articolo 14, lettera b, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera c, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera d, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera e, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera f, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera g, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera h, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera i, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera l, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera m, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera n, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera o, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera p, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera q, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera r, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera s, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera t, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera u, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera v, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera z, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera aa, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera bb, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera cc, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera dd, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ee, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ff, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera gg, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera hh, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ii, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ll, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera mm, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera nn, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera oo, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera pp, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera qq, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera rr, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ss, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera tt, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera uu, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera vv, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera zz, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera aaa, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera bbb, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ccc, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ddd, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera eee, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera fff, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ggg, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera hhh, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera iii, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera lll, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera mmm, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera nnn, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ooo, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ppp, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera qqq, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera rrr, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera sss, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ttt, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera uuu, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera vvv, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera zzz, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera aaaa, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera bbbb, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera cccc, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera dddd, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera eeee, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ffff, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera gggg, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera hhhh, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera iiii, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera llll, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera mmmm, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera nnnn, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera oooo, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera pppp, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera qqqq, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera rrrr, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ssss, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera tttt, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera uuuu, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera vvvv, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera zzzz, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera aaaaa, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera bbbbb, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ccccc, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ddddd, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera eeeee, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera fffff, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ggggg, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera hhhhh, del medesimo decreto legislativo n. 227 del 2001, nonchè' per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 14, lettera ii

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, per le imprese, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché per le associazioni professionali e le società di professionisti, il pubblico ministero, ove ritenga che sussistano elementi idonei a fondare la responsabilità amministrativa dipendente dalla consumazione relativamente a uno reato di delitto tra quelli previsti dal medesimo decreto legislativo, tenuto conto delle finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, può procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo in virtù della data di iscrizione in regio del procedimento penale.

Nota all'art. 20:
- Testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, recante disposizioni dei principi fondamentali di diritto penale, tenuto conto delle conclusioni stabilite dal decreto legislativo, tenuto in vista della data di iscrizione in regio del procedimento penale):

Nota all'art. 21:
- Testo del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 del codice civile:

Art. 1. - Soggetti, ambito di applicazione e disposizioni generali.

1. Le disposizioni del presente Capo dell'articolo 11, per le imprese, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché per le associazioni professionali e le società di professionisti, il pubblico ministero, ove ritenga che sussistano elementi idonei a fondare la responsabilità amministrativa dipendente dalla consumazione relativamente a uno reato di delitto tra quelli previsti dal medesimo decreto legislativo, tenuto conto delle finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, può procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo in virtù della data di iscrizione in regio del procedimento penale.

Nota all'art. 22:
- Testo del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 del codice civile:

Art. 1. - Soggetti, ambito di applicazione e disposizioni generali.

1. Le disposizioni del presente Capo dell'articolo 11, per le imprese, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché per le associazioni professionali e le società di professionisti, il pubblico ministero, ove ritenga che sussistano elementi idonei a fondare la responsabilità amministrativa dipendente dalla consumazione relativamente a uno reato di delitto tra quelli previsti dal medesimo decreto legislativo, tenuto conto delle finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, può procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo in virtù della data di iscrizione in regio del procedimento penale.

Art. 23. - Norme transitorie e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 - modificate dalla presente legge - si applicano ai procedimenti per illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 - modificate dalla presente legge - si applicano ai procedimenti per illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché

Art. 10.

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «dirigenziali,» inserire le seguenti: «ivi compresi quelli delle strutture amministrative di supporto dei servizi di controllo interno, di valutazione e di controllo strategico, di ispettorato delle forze di polizia e di ispettorato del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della normativa di settore, ai fini della valutazione della produttività dei loro periodici e di verifiche di efficacia, efficienza e economicità, nonché di quella delle strutture di controllo interno, di valutazione e di controllo strategico, ai fini della valutazione della produttività dei loro dirigenti, nonché ai fini della disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi dirigenziali»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della valutazione della produttività dei periodici di verifica di efficacia, efficienza e economicità delle strutture di controllo interno, di valutazione e di controllo strategico, nonché ai fini della valutazione della produttività dei loro dirigenti, ivi compresi quelli delle strutture di supporto dei servizi di controllo interno, di valutazione e di controllo strategico, ai fini della disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli delle strutture di supporto dei servizi di controllo interno, di valutazione e di controllo strategico,

Art. 1-quinquies.

1) Sono due provvedimenti autonomi e qui integrano una (la successiva) modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

2) Il provvedimento riguarda il lavoro irregolare, autonomamente alla revisione dell'attuale decreto legislativo.

Art. 1-quinquies.

1) Il comma 1-ter dell'art. 14 del D. lgs. n. 81 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro), L. 123 del 2007, viene sostituito dal seguente testo, con modifiche:

«Art. 14 (Provvedimenti contro il lavoro irregolare).

1-ter. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1-bis, comunque adottato, è revocato dal competente organo centrale o regionale qualora siano intervenute, nel termine di cinque giorni dalla sua adozione, le seguenti condizioni: a) la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, anche mediante il ricorso a forme contrattuali flessibili, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e il versamento di quanto dovuto per il periodo di lavoro prestato; b) il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali e assicurative, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche e integrazioni, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali e assicurative e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche e integrazioni, in misura pari al doppio, per il periodo di lavoro prestato in violazione ai sensi del comma 1-bis, nonché il pagamento delle sanzioni in relazione ai predetti versamenti e ai relativi ritardati pagamenti.

2-bis. Fermo restano quanto previsto al comma 1, lettera a), del presente articolo e le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia, in conseguenza, in relazione alla violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto-legge, il datore di lavoro, anche se non imprenditore, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000 per ogni lavoratore irregolare, ovvero di euro 2.000 se il lavoratore irregolare è minorenne, ovvero di euro 3.000 se il lavoratore irregolare è minorenne e non in età lavorativa.

3. I controlli ordinari nazionali possono derivare dalla pianificazione nazionale, ovvero dalla programmazione regionale, ovvero dalla programmazione locale, ovvero dalla programmazione di settore, ovvero dalla programmazione di settore a livello regionale, ovvero dalla programmazione di settore a livello locale, ovvero dalla programmazione di settore a livello nazionale

procedure autorizzatorie e dell'articolo 41, comma 2-quinquies, Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernenti, in materia edilizia, per quanto pertinente, gli interventi edilizi relativi alla pratica SCIA unica (Impianto, Ref. Edam e cui al Elaborato della pratica SCIA unica (Impianto, Ref. Edam e cui al Elaborato della pratica SCIA unica (Impianto, Ref. Edam e cui al Elaborato

Art. 7.

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 115, e successive dal decreto

1. Il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 115, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) al comma 1 dell'articolo 40, le parole: "e dei relativi decreti attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "e dei relativi decreti attuativi e delle disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernenti, in materia edilizia, per quanto pertinente, gli interventi edilizi relativi alla pratica SCIA unica (Impianto, Ref. Edam e cui al Elaborato della pratica SCIA unica (Impianto, Ref. Edam e cui al Elaborato

b) al medesimo articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ivi compresi le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il collegamento alla rete elettrica, nonché le opere necessarie per la connessione alla rete elettrica, ivi compresi le opere di rete per il collegamento in antenna a 36 kV di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Art. 10.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il personale di cui al comma 1 deve rendere qualsiasi atto necessario per quanto di loro spettanza e assolvere ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente, ivi compresi adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione nonché quanto altro attinente all'esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché di quanto altro necessario per garantire il regolare svolgimento delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-ter. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-quater. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-quinquies. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-sexies. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-septies. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-octies. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-nonies. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-decies. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-undecies. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie, la trasmissione di dati e informazioni, la messa a disposizione di locali, strumenti e personale, nonché ogni altra attività ritenuta necessaria da parte dei competenti uffici.

1-duodecies. Il dipendente pubblico, nel esercizio dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori, nonché nell'esercizio delle attività ispettive, di controllo e sanzionatorie, ha il diritto di richiedere e ottenere, senza alcun onere, copia di documenti, informazioni, dati e informazioni, nonché di accedere a qualsiasi locale, strumento e personale ritenuto necessario per l'esercizio

d) l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

e) l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 110;

f) l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale ne il quinto periodo sono soppressi;

g) l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale ne il quinto periodo sono soppressi;

h) l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale ne il quinto periodo sono soppressi;

i) l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale ne il quinto periodo sono soppressi;

j) l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale ne il quinto periodo sono soppressi.

2. Gli articoli 70, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quinto periodo, e 11, quarto periodo, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono abrogati.

3. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

4. Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è abrogato.

5. Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 110, è abrogato.

6. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato.

7. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

8. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

9. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

10. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

Nota alla art. 1:

- Per il testo dell'articolo 117, lett. l), della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vedi nota in nota alla art. 1.

Nota alla art. 2:

- Per il testo dell'articolo 117, lett. l), della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vedi nota in nota alla art. 1.

Nota alla art. 3:

- Per il testo dell'articolo 117, lett. l), della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vedi nota in nota alla art. 1.

Nota alla art. 4:

- Per il testo dell'articolo 117, lett. l), della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vedi nota in nota alla art. 1.

Nota alla art. 5:

- Per il testo dell'articolo 117, lett. l), della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vedi nota in nota alla art. 1.

CAPO V

Tavolo tecnico per l'armonizzazione dei bilanci pubblici

Art. 6.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituito, per promuovere la piena attuazione dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e per garantire la piena attuazione delle norme amministrativo-contabili in relazione al rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il tavolo di armonizzazione dei bilanci pubblici, di seguito: il tavolo.

2. Il tavolo, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle competenze delle autonomie speciali, garantisce, per quanto di competenza, il coordinamento dei sistemi informativi e informativi contabili e il monitoraggio delle spese di personale, anche con riferimento ai vincoli di finanza pubblica ed ai relativi strumenti quantitativi ed operativi.

Art. 7.

Composizione del tavolo

1. Il tavolo è presieduto dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai loro delegati, e comprende i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi le autorità indipendenti, ed enti di ricerca, ed è composto da:

a) due rappresentanti del ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di coordinatore;

b) due rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, di cui uno con funzione di coordinatore;

c) due rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con funzione di coordinatore;

d) due rappresentanti del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di coordinatore;

e) due rappresentanti del ministero della difesa, di cui uno con funzione di coordinatore;

f) due rappresentanti del ministero dell'interno, di cui uno con funzione di coordinatore;

g) due rappresentanti del ministero della giustizia, di cui uno con funzione di coordinatore;

h) due rappresentanti del ministero dei beni e delle attività culturali, di cui uno con funzione di coordinatore;

i) due rappresentanti del ministero della pubblica istruzione, di cui uno con funzione di coordinatore;

j) due rappresentanti del ministero dell'università e della ricerca, di cui uno con funzione di coordinatore;

k) due rappresentanti del ministero dei trasporti, di cui uno con funzione di coordinatore;

l) due rappresentanti del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui uno con funzione di coordinatore;

m) due rappresentanti del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di coordinatore;

n) due rappresentanti del ministero per i beni e le attività culturali, di cui uno con funzione di coordinatore;

o) due rappresentanti del ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

p) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

q) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

r) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

s) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

t) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

u) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

v) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

w) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

x) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

y) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

z) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

cc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

dd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

gg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

oo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

pp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

tt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ww) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

fff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

lll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nnn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ooo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ppp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qqq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rrr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

sss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ttt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uuu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vvv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

www) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xxx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yyy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zzz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

cccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

dddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eeee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ffff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

gggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iiii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

llll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmmm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nnnn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

oooo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

pppp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qqqq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rrrr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ssss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

tttt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uuuu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vvvv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

wwww) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xxxx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yyyy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zzzz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaaaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbbbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ccccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ddddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eeeee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

fffff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ggggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhhhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iiiii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjjjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkkkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

lllll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmmmm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nnnnn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ooooo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ppppp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qqqqq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rrrrr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

sssss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ttttt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uuuuu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vvvvv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

wwwww) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xxxxx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yyyyy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zzzzz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaaaaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbbbbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

cccccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

dddddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eeeeee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ffffff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

gggggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhhhhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iiiiii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjjjjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkkkkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

llllll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmmmmm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nnnnnn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

oooooo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

pppppp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qqqqqq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rrrrrr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ssssss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

tttttt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uuuuuu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vvvvvv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

wwwwww) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xxxxxx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yyyyyy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zzzzzz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaaaaaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbbbbbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ccccccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ddddddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eeeeeee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

fffffff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ggggggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhhhhhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iiiiiii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjjjjjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkkkkkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

lllllll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmmmmmm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nnnnnnn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ooooooo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ppppppp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qqqqqqq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rrrrrrr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

sssssss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ttttttt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uuuuuuu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vvvvvvv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

wwwwwww) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xxxxxxx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yyyyyyy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zzzzzzz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaaaaaaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbbbbbbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

cccccccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

dddddddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eeeeeeee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ffffffff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

gggggggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhhhhhhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iiiiiiii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjjjjjjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkkkkkkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

llllllll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmmmmmmm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nnnnnnnn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

oooooooo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

pppppppp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qqqqqqqq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rrrrrrrr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ssssssss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

tttttttt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uuuuuuuu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vvvvvvvv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

wwwwwwww) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xxxxxxxx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yyyyyyyy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zzzzzzzz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaaaaaaaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbbbbbbbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ccccccccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ddddddddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eeeeeeeee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

fffffffff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ggggggggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhhhhhhhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iiiiiiiii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjjjjjjjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkkkkkkkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

lllllllll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmmmmmmmm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nnnnnnnnn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ooooooooo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ppppppppp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qqqqqqqqq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rrrrrrrrr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

sssssssss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ttttttttt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uuuuuuuuu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vvvvvvvvv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

wwwwwwwww) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xxxxxxxxx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yyyyyyyyy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zzzzzzzzz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaaaaaaaaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbbbbbbbbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

cccccccccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

dddddddddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eeeeeeeeee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ffffffffff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

gggggggggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhhhhhhhhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iiiiiiiiii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjjjjjjjjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkkkkkkkkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

llllllllll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmmmmmmmmm) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

nnnnnnnnnn) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

oooooooooo) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

pppppppppp) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

qqqqqqqqqq) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

rrrrrrrrrr) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ssssssssss) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

tttttttttt) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

uuuuuuuuuu) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

vvvvvvvvvv) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

wwwwwwwwww) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

xxxxxxxxxx) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

yyyyyyyyyy) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

zzzzzzzzzz) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

aaaaaaaaaaa) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

bbbbbbbbbbb) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ccccccccccc) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ddddddddddd) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

eeeeeeeeeee) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

fffffffffff) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

ggggggggggg) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

hhhhhhhhhhh) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

iiiiiiiiiii) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

jjjjjjjjjjj) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

kkkkkkkkkkk) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

llllllllllll) due rappresentanti del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui uno con funzione di coordinatore;

mmmmmmmmmmm) due rappresentan

Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita' l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».

Art. 72.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.

Nota all'art. 72:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5, della legge 27 marzo 2001, n. 97, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:

«4. Salvo quanto disposto dall'art. 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 3, ancorche' a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, [salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,] entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 del codice di procedura penale.».

Art. 73.

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullita' degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nota all'art. 73:

- Per il riferimento all'art. 2, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, vedasi in note all'art. 1.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74.

Ambito di applicazione

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalita' di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Nota all'art. 74:

- Per il riferimento all'art. 117 della Costituzione, vedasi in note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:

«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

- Per il riferimento all'art. 2, della gia' citata legge n. 15 del 2009, vedasi in note all'art. 1.